



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
UFFICIO TRIBUTI

AVVISO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

A decorrere dall'anno 2020 è stata istituita la nuova IMU, disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27.12.2019. La IUC di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 per la componente IMU E TASI è abolita.

Ai fini del calcolo del saldo per il 2020 si riportano le aliquote e le detrazioni deliberate con C.C. n. 37 del 29.09.2020:

TIPOLOGIE	ALIQUOTE	DETRAZIONE
- ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A/1, A/8, A/9	4,60 per mille	€ 200,00
- UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE DA REGOLAMENTO COMUNALE AD ABITAZIONE PRINCIPALE: ANZIANI E DISABILI (che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata);	esenti	
- ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) O ENTI AVENTI LE STESSE FINALITA'	0,00 per mille	
- UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (escluse CAT. A/1, A/8, A/9).	4,60 per mille	
- L'UNICA UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO E ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, (già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso).	2,00 per mille	
-ABITAZIONI LOCATE (secondo case) con contratto registrato a soggetto residente che la utilizza come abitazione principale	4,00 per mille	
-FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,00 per mille	
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,00 per mille	
- NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi, industriali, artigianali, commerciali, con esclusione degli immobili iscritti alla categoria catastale "D", posseduti da soggetti passivi d'imposta sul reddito delle società (IRES), finalizzate all'inizio di nuove attività imprenditoriali e per i primi cinque anni. Il possesso dei requisiti per l'agevolazione deve risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio)	4,00 per mille	
- PER TUTTE LE FATTISPECIE NON RICOMPRESE NELLE CATEGORIE IMPOSITIVE SUINDICATE	4,60 per mille	
- TERRENI AGRICOLI	esenti	
- PER GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE "D" (immobili produttivi) l'imposta è versata a favore dello Stato	7,60 per mille	

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il versamento deve essere eseguito **il 16 dicembre**, a conguaglio, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 37/2020.

Il pagamento può essere effettuato con modello F24 presso qualsiasi istituto bancario o postale, senza spese oppure con bollettino postale (approvato con decreto MEF del 23.11.2012) disponibile presso gli uffici postali.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione IMU 2020 deve essere presentata entro il **30.06.2021**, con le modalità che verranno emanate con successivo decreto ministeriale.

ULTERIORI NOTE INFORMATIVE:

(1) AIRE - A decorrere dal 1/1/2020 l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe **degli italiani residenti all'estero (AIRE)**, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, **non è più equiparata per legge all'abitazione principale.**

(2) ANZIANI E DISABILI - In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, coincidente con l'ultima unità immobiliare adibita ad abitazione principale dell'anziano o del disabile.

(3) COMODATO AI PARENTI - la base imponibile dell'IMU è **ridotta del 50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. **In caso di decesso del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.**

(4) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:

- **i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati** limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **dalla quale si attesti di essere in possesso di una perizia redatta da un tecnico abilitato.**

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-2019

L'articolo 78 del DL 104 DEL 14 AGOSTO 2020(Decreto agosto) ha stabilito l'esenzione della seconda rata IMU per i settori del turismo e dello spettacolo(si riporta stralcio dell'articolo 78):

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

...OMISSIS...

Eventuali informazioni possono essere richieste all'ufficio tributi del Comune:

- **Tel.0541/817309**

- **mail: tributi@comune.sogliano.fc.it**

L'Ufficio Tributi